

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

Elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno **per il quadriennio 2023/2026**

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, visto l'art. 5 D.M. Giustizia n. 156/16, vista la legge 12.07.2017 n. 113 nonché la delibera consiliare in data 30.11.2022

CONVOCA

L'assemblea Generale degli Iscritti per poter procedere all'Elezione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno 2023/2026 nei seguenti giorni: 25 Gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso la Saletta degli Avvocati posta nell'atrio del primo piano del Palazzo De Larderel, con prosecuzione delle operazioni elettorali in data 26 gennaio 2023 dalle ore 09,00 alle ore 13,30 presso la Saletta degli Avvocati posta nell'atrio del primo piano del Palazzo De Larderel.

DETERMINA

In undici (11) il numero complessivo dei componenti del Consiglio ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 31.12.2012 n. 247.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge n. 113/17 hanno diritto al voto (elettorato attivo) gli avvocati che risultano iscritti negli Albi e negli Elenchi dei dipendenti degli Enti Pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 stessa legge, sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

INVITA

Chi intenda candidarsi per la elezione alla carica di consigliere dell'Ordine, a presentare la propria candidatura, nei modi previsti dall'art. 8 della legge 113/17, a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del quattordicesimo giorno antecedente alla data di inizio delle operazioni di voto.

Ai sensi dell'art. 8 / 1° comma L. 113/17 gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

La propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto delle previsioni dell'art. 7 della legge n. 113/17.



INVITA

Gli iscritti che non si presentino come candidati, con anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni, che intendessero fare parte della costituenda Commissione elettorale, come prevista dall'art. 9 della legge n. 113/17, a manifestare e comunicare la loro disponibilità a ricoprire detto incarico entro il quattordicesimo giorno precedente la data di inizio delle elezioni.

RICORDA

Con riferimento all'espressione del voto, che l'art. 4 della legge n. 113/17 stabilisce che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a sette corrispondente ai due terzi (2/3) dei Consiglieri da eleggere e che, in base al successivo art. 10, l'elettore non può esprimere per gli avvocati di un solo genere un numero di voti superiore a quattro (Tabella A allegata alla legge n. 113/17).

Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome dei candidati individualmente.

INFINE

Sono richiamate tutte le altre disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni, allo scrutinio delle schede e alla proclamazione degli eletti, contenute nella legge n. 113/17.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Livorno e spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata (o altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione), nonché comunicato al Consiglio Nazionale Forense.

Dispone inoltre l'affissione del presente avviso sia negli uffici del Consiglio che nei locali del Tribunale.

Livorno lì, 30.11.2022

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avv. Fabrizio Spagnoli

